



NOTA ESPLICATIVA

La riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, rispettivamente il 3 ed il 14 aprile 2014, la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati attraverso l'adozione dei seguenti atti:

- Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (di seguito nuova Direttiva revisione);
- Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (di seguito Regolamento).

La nuova Direttiva revisione contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico (di seguito EIP). Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci degli EIP.

La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate dal Commissario europeo per il Mercato Interno Michel Barnier immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema. Le riforme hanno coinvolto anche altri attori del sistema finanziario tra cui banche, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza e banche centrali.

La prima tappa del percorso di riforma del mercato della revisione legale è stata la consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2010 attraverso il Libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi".

A seguito della consultazione la Commissione europea ha approvato, il 30 novembre 2011, una proposta di nuova Direttiva revisione ed un Regolamento sulla quale si è instaurato un ampio e acceso dibattito legislativo concluso con l'accordo politico tra Parlamento e Commissione europea raggiunto il 17 dicembre 2013.

Dopo quasi tre anni di discussione, e decorsi venti giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L158 del 27 maggio 2014, i due testi legislativi entreranno ufficialmente a far parte della normativa europea.



L'applicabilità della nuova Direttiva revisione nell'ambito delle legislazioni dei singoli Stati membri è subordinata ad un atto di recepimento da adottare entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (ovvero entro il 17 giugno 2016). Il Regolamento, invece, è immediatamente applicabile nei vari Stati membri senza necessità di un atto di recepimento. Tuttavia, le profonde correlazioni esistenti tra i due testi legislativi hanno portato a posticiparne l'applicabilità di due anni per farla coincidere con quella della nuova Direttiva revisione.

La presente Nota Esplicativa esamina i principali aspetti della riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati. Essa ha carattere prettamente illustrativo e divulgativo ed è volta a fornire una prima informazione su un tema di interesse primario per la professione.



NUOVA DIRETTIVA REVISIONE

Definizioni – Art. 2.

Alcune definizioni contenute nell'art. 2 della previgente Direttiva revisione sono state modificate.

Tra le modifiche introdotte vi è la definizione di “revisione legale dei conti” al fine di ricomprendervi, oltre alla revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati prescritta dal diritto dell'Unione europea, la revisione dei bilanci prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese, nonché la revisione dei bilanci delle piccole imprese effettuata volontariamente purché la stessa sia considerata dalla normativa nazionale equivalente alla revisione legale.

L'impatto della modifica ha rilevanza ai fini dell'individuazione della tipologia di imprese soggette all'obbligo di revisione. La novellata Direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013), che ha modificato la quarta e settima Direttiva comunitaria, ha riformulato le definizioni delle varie categorie di imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese) ed ha disposto che gli Stati membri assicurino che i bilanci degli EIP, delle medie e delle grandi imprese siano sottoposti a revisione legale, escludendo così la categoria delle piccole imprese dall'obbligo della revisione. La definizione di “revisione legale dei conti” contenuta nella nuova Direttiva revisione sembra consentire agli Stati membri di ricomprendervi, attraverso la legislazione nazionale, la categoria delle piccole imprese altrimenti esentate dall'obbligo della revisione ai sensi della normativa comunitaria.

Riconoscimento delle imprese di revisione contabile – Art. 3-bis.

La norma generale relativa all'abilitazione, rimasta invariata, prevede che la revisione legale sia svolta esclusivamente da revisori o società di revisione abilitati dallo Stato membro che impone la revisione.

La nuova Direttiva revisione introduce una deroga a tale regola generale per le società di revisione già abilitate in uno Stato membro che intendano effettuare revisioni presso uno Stato membro diverso da quello di origine. In questo caso alla società di revisione è richiesta l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilasciata a condizione che il responsabile della revisione che effettua la revisione legale per conto della società di revisione sia abilitato nello Stato membro ospitante.

Abilitazione dei revisori di altri Stati membri – Art. 14.



La nuova Direttiva revisione modifica parzialmente la procedura per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri, prevedendo, in alternativa al superamento della prova attitudinale, già previsto dalla previgente Direttiva revisione, un tirocinio di adattamento ai sensi della Direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La scelta tra le due procedure alternative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) è rimessa alla volontà dello Stato membro ospitante.

Scetticismo professionale – Art. 21

La nuova Direttiva revisione introduce il concetto di scetticismo professionale al quale viene attribuito la valenza di un principio generale da rispettare nello svolgimento della revisione legale, al pari dei principi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale.

Per scetticismo professionale si intende un atteggiamento, da adottare durante tutto il corso della revisione legale, caratterizzato da un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi e una valutazione critica degli elementi probativi.

Indipendenza ed obiettività – Art. 22.

Per quanto attiene alle regole sull'indipendenza, la nuova Direttiva revisione contiene, per alcuni aspetti, un grado di dettaglio maggiore rispetto alla previgente Direttiva, anche se i requisiti fondamentali rimangono sostanzialmente invariati.

In primo luogo, il requisito dell'indipendenza dal soggetto sottoposto a revisione è richiesto ora non solo al revisore legale o società di revisione ma anche a "qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione". La nuova Direttiva si riferisce, ad esempio, ai dirigenti della società di revisione, ai suoi revisori, ai suoi dipendenti, a "qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione contabile da un legame di controllo".

Rimane essenzialmente invariato l'approccio utilizzato per valutare il requisito dell'indipendenza, secondo il quale il revisore legale o la società di revisione non effettuano la revisione se sussistono rischi derivanti da autoriesame, interesse personale, familiarità, esercizio del patrocinio legale, ovvero minacce di



intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro tipo dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza risulti compromessa nonostante le misure di salvaguardia adottate.

Particolare attenzione viene posta sulla posizione dell'ex revisore assunto dalla società revisionata. La nuova Direttiva revisione vieta al revisore o al responsabile della revisione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisione (due anni nel caso di revisione di un ente di interesse pubblico), di assumere le seguenti funzioni presso l'ente revisionato: dirigente di rilievo; membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile; membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo.

Lo stesso divieto vige per i dipendenti, i soci nonché per ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione contabile, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati alla revisione.

Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione il revisore o società di revisione deve valutare e documentare: se è in regola con i requisiti di indipendenza richiesti; se sussistono rischi per la sua indipendenza e se sono state adottate misure per mitigarli; se dispone di tempo, di risorse e di personale competente per poter svolgere l'incarico; se, nel caso di società di revisione, il responsabile dell'incarico è abilitato all'esercizio dell'attività di revisione nel Paese che la impone. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni semplificate per le revisioni delle piccole imprese.

Organizzazione interna del revisore o società di revisione e organizzazione del lavoro – Artt. 24-bis e ter.

La nuova Direttiva revisione introduce regole relative all'organizzazione interna del revisore o società di revisione e del suo lavoro.

Il revisore e la società di revisione sono tenute ad adottare direttive e procedure interne volte a garantire che:

- in una società di revisione, l'indipendenza del responsabile della revisione non sia compromessa da ingerenze da parte degli azionisti, dei membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo;
- il revisore o la società di revisione dispongano di un sistema amministrativo e contabile solido, di un sistema di controllo interno della qualità, di procedure per la valutazione del rischio e di meccanismi di controllo e tutela del proprio sistema di elaborazione elettronica dei dati;



- il personale che partecipa all'incarico di revisione abbia le conoscenze e l'esperienza adeguata per svolgerlo;
- l'esternalizzazione di funzioni di revisione non comprometta la qualità del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul revisore o società di revisione;
- eventuali rischi per l'indipendenza siano prevenuti, identificati, eliminati, gestiti e resi pubblici;
- l'attività del personale che partecipa all'incarico sia monitorata ed esaminata e venga predisposto un fascicolo di revisione per ogni incarico di revisione;
- il revisore o la società di revisione dispongano di un sistema di controllo interno della qualità che comprenda almeno direttive e procedure appropriate per svolgere l'incarico e che consenta di monitorare ed esaminare l'attività del personale che partecipa all'incarico e di predisporre un fascicolo di revisione per ogni incarico di revisione;
- le attività di revisione siano svolte in maniera continua e regolare e che eventuali incidenti che hanno avuto o potrebbero avere ripercussioni sull'integrità delle proprie attività di revisione siano efficacemente fronteggiati e registrati;
- le politiche retributive del personale che partecipa all'incarico di revisione incentivino la qualità della revisione e siano svincolate dal fatturato derivante dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione alla società revisionata.

Le direttive e le procedure di cui sopra sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore o della società di revisione e sono monitorate e valutate al fine di garantirne l'adeguatezza e l'efficacia. In particolare le direttive e le procedure che costituiscono il sistema di controllo interno della qualità del revisore sono oggetto di valutazione annuale.

Nell'implementare le direttive e le procedure di cui sopra, il revisore o società di revisione considera l'ampiezza e la complessità delle proprie attività. Egli deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente l'adeguatezza delle direttive e procedure alla dimensione e complessità della propria struttura organizzativa.

Gli Stati membri possono prevedere requisiti organizzativi semplificati per le revisioni delle piccole imprese.

Con riferimento all'organizzazione del lavoro, la nuova Direttiva revisione prevede:

- che in una società di revisione venga designato almeno un responsabile della revisione per ciascun incarico e che lo stesso partecipi attivamente allo svolgimento del lavoro di revisione;
- che ad ogni incarico siano assegnate risorse e tempo sufficienti;



- che qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nella nuova Direttiva revisione e nel Regolamento sia documentata, unitamente alle eventuali conseguenze delle violazioni e le misure correttive adottate;
- il contenuto minimo del fascicolo (o file) di revisione ed il termine entro il quale lo stesso deve essere ultimato.

Principi di revisione - Art. 26.

La nuova Direttiva revisione conferma il meccanismo di adozione dei principi di revisione internazionali da parte della Commissione europea, dopo che tale ipotesi sembrava oramai definitivamente abbandonata.

Per “principi di revisione internazionali” si intendono gli International Standard on Auditing (ISA) ma anche il principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (International Standard on Quality Control - ISQC 1) nonché gli altri principi correlati emanati dall’IFAC tramite lo IAASB, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione.

La Commissione europea può adottare i principi di revisione internazionali a condizione che gli stessi:

1. siano stati elaborati attraverso una procedura trasparente che garantisca il necessario controllo pubblico e siano generalmente accettati a livello internazionale;
2. contribuiscano ad accrescere la credibilità e la qualità dell’informativa finanziaria;
3. siano nell’interesse generale europeo;
4. non modifichino né integrino i requisiti previsti dalla nuova Direttiva revisione.

Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, imporre procedure o obblighi di revisione aggiuntivi ma non è più consentito loro di stralciare parte dei principi di revisione internazionali.

Gli Stati membri, infine, qualora impongano la revisione legale alle imprese di piccole dimensioni possono stabilire che l’applicazione dei suddetti principi di revisione internazionale debba essere proporzionata alla dimensione e complessità della società sottoposta a revisione.

Relazione di revisione – Art. 28.

La nuova Direttiva revisione, rinviando alle regole più specifiche contenute nei principi di revisione internazionali, elenca i requisiti minimi della relazione di revisione che sono quelli già previsti in passato dalle direttive contabili. Elemento di novità rispetto a queste ultime è la dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell’ente revisionato di rispettare il presupposto della continuità aziendale.



Altro elemento di novità è l'ipotesi della revisione congiunta, ossia effettuata da più di un revisore o società di revisione (c.d. joint audit). In questo caso la nuova Direttiva revisione richiede ai revisori o società di revisione di raggiungere un accordo sui risultati della revisione e di esprimere un giudizio congiunto. In caso di disaccordo, ogni revisore o società di revisione presenterà il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

Sistemi di controllo della qualità – Art. 29.

La disciplina sui controlli di qualità rimane sostanzialmente invariata.

Un elemento di novità riguarda la frequenza dei controlli in merito alla quale la nuova Direttiva revisione introduce il concetto della valutazione del rischio. Pertanto, i controlli della qualità dovranno aver luogo sulla base di un'analisi del rischio ma, nel caso di revisioni legali prescritte dal diritto europeo, rimane il limite massimo di 6 anni tra una verifica della qualità e la successiva.

Altro importante elemento di novità è l'introduzione del concetto di proporzionalità dei controlli di qualità rispetto alla complessità dell'attività di revisione o della società di revisione o dell'ente revisionato. A tali fini gli Stati membri impongono alle autorità competenti, quando effettuano i controlli di qualità delle revisioni dei bilanci delle piccole e medie società, di tenere in considerazione il concetto della proporzionalità dei principi di revisione internazionali alla dimensione e complessità del soggetto sottoposto a revisione.

La nuova Direttiva revisione contiene, infine, delle ulteriori specifiche relative ai criteri per la selezione dei soggetti incaricati di eseguire le verifiche di qualità, finalizzate a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi ed il revisore o la società di revisione da sottoporre a verifica. A tale fine viene ora richiesto ai controllori di rilasciare un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti ma viene anche previsto che gli stessi non possano effettuare verifiche presso il revisore o la società di revisione del quale siano stati dipendenti o al quale siano stati legati da altri rapporti di lavoro o di associazione prima che siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione di tali rapporti.

Indagini e sanzioni – Art. 30 bis.

La nuova Direttiva revisione amplia notevolmente la disciplina relativa alle indagini e sanzioni inserendo sei nuovi articoli. In particolare sono previste misure e sanzioni amministrative minime, graduate in relazione alla gravità della violazione; vengono disciplinate le modalità di pubblicazione delle sanzioni comminate nonché introdotti meccanismi di segnalazione delle violazioni alle autorità competenti.



Controllo pubblico – Art. 32.

La nuova Direttiva revisione ribadisce che l'autorità competente incaricata del controllo pubblico è diretta da persone esterne alla professione. Viene, pertanto, eliminata l'opzione che consentiva agli Stati membri di coinvolgere nella direzione di tale sistema una minoranza di professionisti. Tuttavia, l'autorità competente può, ora, esplicitamente affidare ai professionisti lo svolgimento di compiti specifici e può, inoltre, essere assistita da esperti del settore nell'espletamento delle sue funzioni.

Oltre agli incarichi specifici, la nuova Direttiva revisione introduce esplicitamente l'opzione per gli Stati membri di delegare, o consentire all'autorità competente di delegare, i propri compiti ad altre autorità o organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legge a svolgere tali compiti.

Nomina e revoca del revisore o società di revisione – Art. 37.

La nuova Direttiva revisione introduce il divieto di clausole contrattuali che possono in ogni modo limitare o condizionare la scelta, da parte dell'assemblea, di uno specifico revisore o società di revisione. Tale previsione vuole contribuire alla soluzione del problema dell'eccessiva concentrazione del mercato della revisione vietando, ad esempio, che i bandi per l'assegnazione dell'incarico di revisione richiedano ai candidati il possesso di determinati requisiti dimensionali e/o di precedenti esperienze che automaticamente escludono i revisori individuali o le piccole società di revisione.

In materia di revoca del revisore o società di revisione di un ente di interesse pubblico, la nuova Direttiva revisione introduce la facoltà in capo agli azionisti che rappresentano il 5% del capitale sociale o alle autorità competenti di adire un giudice nazionale per la revoca del revisore o società di revisione.



REGOLAMENTO SUI REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA REVISIONE LEGALE DI BILANCI DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Corrispettivi della revisione – Art. 4.

L'art. 4 del Regolamento introduce un tetto ai corrispettivi derivanti da servizi non di revisione, diversi da quelli espressamente vietati dall'art. 5 del Regolamento stesso. I corrispettivi complessivi derivanti da tali servizi resi dal revisore o società di revisione alla società revisionata, nonché alla sua controllata o controllante, sono limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi 3 anni consecutivi per la revisione legale del bilancio della stessa società, della sua controllata o controllante o del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese.

Il Regolamento prevede, inoltre, un ulteriore tetto ai corrispettivi per limitare il rischio di eccessiva dipendenza dai compensi percepiti dal revisore o società di revisione, o dal revisore del gruppo, da un unico EIP. Se, infatti, il totale dei corrispettivi versati da un EIP in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi supera il 15% del totale dei corrispettivi percepiti dal revisore o società di revisione, o dal revisore del gruppo, in ciascuno di questi anni di riferimento, il revisore o società di revisione deve informare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e discutere con quest'ultimo i rischi per la propria indipendenza. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di revisione ad un controllo della qualità dell'incarico da parte di un altro revisore o società di revisione. Tale situazione non potrà comunque protrarsi per ulteriori due anni.

Divieto di svolgimento di servizi diversi dalla revisione – Art. 5.

Il Regolamento afferma il principio generale secondo il quale un revisore o società di revisione, o qualsiasi membro della sua rete, che effettua la revisione di un EIP può svolgere per lo stesso ente, per la sua controllata o controllante, unicamente i servizi diversi dalla revisione che non siano esplicitamente proibiti e previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. La lista dei servizi diversi dalla revisione proibiti è contenuta nell'art. 5 del Regolamento.

Gli Stati membri possono optare per una lista più estesa di servizi diversi dalla revisione vietati, così come, al ricorrere di determinate condizioni, possono prevedere deroghe al divieto di cui sopra.



Valutazione dei rischi per l'indipendenza – Art. 6.

Il revisore legale e, nel caso di società di revisione, i suoi partner, i membri dell'alta direzione ed i dirigenti, confermano annualmente per iscritto al comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza dall'ente sottoposto a revisione e discutono con lo stesso eventuali rischi per l'indipendenza e le misure di salvaguardia adottate per mitigarli.

Riesame della qualità dell'incarico – Art. 8.

Il Regolamento introduce l'obbligo del riesame interno della qualità dell'incarico prima dell'emissione della relazione di revisione. Tale riesame è condotto da un revisore che non ha partecipato allo svolgimento dell'incarico. Qualora tutti i revisori abbiano preso parte allo svolgimento dell'incarico o nel caso di revisore individuale, il riesame deve essere effettuato da un altro revisore esterno.

Relazione di revisione- Artt. 10 e 11.

Il Regolamento introduce un doppio livello di reportistica: una relazione di revisione che ha rilevanza esterna, il cui contenuto informativo è stato potenziato rispetto a quello attualmente in vigore ed una relazione aggiuntiva interna più dettagliata destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

La relazione di revisione deve essere elaborata secondo quanto previsto dall'art. 28 della nuova Direttiva revisione e deve in aggiunta contenere le seguenti informazioni:

- chi ha conferito l'incarico; la data di conferimento dello stesso e la sua durata, compresi eventuali rinnovi;
- una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi esaminati e valutati dal revisore o società di revisione, compreso il rischio di errori significativi dovuti a frodi, nonché delle risposte approntate per fronteggiare tali rischi;
- una spiegazione di come la revisione svolta sia ritenuta in grado di rilevare irregolarità, incluse le frodi;
- una conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- una dichiarazione che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione vietati e che l'indipendenza non è stata compromessa;



- l'indicazione di servizi diversi dalla revisione consentiti forniti alla società revisionata che non siano già stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.

Per quanto riguarda la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, la Direttiva revisione del 2006 già prevedeva che il revisore o società di revisione presentasse una relazione sulle questioni fondamentali emerse nel corso della revisione, in particolare su eventuali lacune significative nel controllo interno pertinenti al processo di informativa finanziaria. Il Regolamento interviene ad integrare tale relazione con informazioni più dettagliate relative, in particolare, alla metodologia di lavoro utilizzata dal revisore o società di revisione.

Durata dell'incarico.

L'art. 17 del Regolamento introduce il limite di 10 anni alla durata di un incarico di revisione del bilancio di un EIP. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere una durata massima inferiore. Gli Stati membri, inoltre, possono derogare a tale regola generale e prorogare la durata dell'incarico fino a 20 anni, qualora, allo scadere dei primi 10 anni, si svolga una gara d'appalto pubblica per il conferimento dell'incarico, oppure fino a 24 anni, qualora, allo scadere dei primi 10 anni, l'incarico sia conferito a più revisori o società di revisione (joint audit) che emettono una relazione congiunta.

Al termine della durata massima consentita dell'incarico il revisore o società di revisione non può assumere nuovamente l'incarico di revisione per la stessa società se non sono decorsi quattro anni dalla data di cessazione del precedente incarico.

Oltre alla rotazione del revisore o della società di revisione, il Regolamento conferma il meccanismo di rotazione interna del responsabile della revisione, già disciplinato dalla Direttiva revisione del 2006, prevedendo che egli debba essere sostituito ogni sette anni e che non possa nuovamente partecipare alla revisione dello stesso ente se non sono decorsi tre anni dalla cessazione del precedente incarico. Da notare che la Direttiva revisione del 2006 prevedeva un periodo di c.d. cooling-off di due anni.

Controllo della qualità – Art. 26.

Il Regolamento introduce una diversificazione nella frequenza dei controlli legata a parametri dimensionali dell'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione. I controlli della qualità dei revisori o società di revisione incaricati di svolgere la revisione dei bilanci degli EIP di medie e piccole dimensioni dovranno essere condotti almeno ogni sei anni mentre negli altri casi la frequenza dei controlli rimane triennale.



Istituzione del Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) – Art. 30.

La cooperazione tra le autorità nazionali competenti del controllo pubblico dei revisori è organizzata nell'ambito del Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente e da un delegato dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA).